



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

N. 162

del 16/06/2017

O G G E T T O: Direttive per il distacco di personale fra Società Partecipate totalitarie dell'Ente.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di giugno presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Di Mauro Irene:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'U.O. Partecipate, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: **Direttive per il distacco di personale fra Società Partecipate totalitarie dell'Ente.**

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

PREMESSO che:

- ✓ l'Amministratore unico della società partecipata ASM Molfetta, con nota del 24/1/2017, prot. n. 308, chiedeva agli Amministratori unici delle società partecipate Molfetta Multiservizi SpA e MTM Molfetta srl e per conoscenza al Commissario Straordinario del Comune di Molfetta, "se nell'ambito della propria pianta organica vi fosse personale impiegatizio amministrativo tecnico disponibile ad essere distaccato" presso la ASM;
- ✓ con nota di risposta del 1/2/2017, prot. n. 26/2017, indirizzata ad ASM ed MTM, oltre che al Commissario Straordinario per conoscenza, l'Amministratore unico della Molfetta Multiservizi comunicava la disponibilità nel proprio organico di una unità lavorativa disponibile per il "distacco" secondo modalità da concordare;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e smi che detta *"L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"* e prosegue affermando che *"In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore"*;

DATO ATTO, quindi, che in base all'istituto giuridico prefigurato dalla suddetta disposizione legislativa, il datore di lavoro "distaccante" rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore, ma trasferisce al soggetto "distaccatario" il proprio potere organizzativo e direttivo sul lavoratore stesso e ne consegue che il lavoratore distaccato, pur restando formalmente alle dipendenze del proprio datore di lavoro, risulta inserito nell'organizzazione d'impresa del soggetto "distaccatario";

TENUTO CONTO, inoltre, che si può fare ricorso al distacco in presenza dei seguenti presupposti, desunti dalla normativa che lo prevede:

- a) l'interesse del datore di lavoro (soggetto "distaccante") al fatto che il lavoratore presti la propria opera nei confronti dell'impresa terza individuata,
- b) la temporaneità, ossia la durata predeterminata più o meno lunga, e in ogni caso funzionale al soddisfacimento dell'interesse di cui al precedente punto a), con la conseguenza che non risulta consentito un distacco a tempo indeterminato, o per un arco di tempo non definito a priori,
- c) titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto "distaccante", che permane gravato dell'obbligo retributivo e contributivo, ancorché il potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratore venga trasferito al soggetto "distaccatario";

PRESO ATTO che l'istituto del "distacco" possa trovare applicazione nei rapporti tra le imprese pubbliche, organizzate in forma di società di capitali partecipate dalla Pa con la necessità di rispettare alcune avvertenze:

1. vanno individuate le esigenze produttive della società "distaccataria", che rendono opportuno il distacco del lavoratore alle dipendenze della società "distaccante", accertando l'idoneità del profilo del lavoratore rispetto alle mansioni da svolgere,

2. va determinata la durata del distacco in modo che esso risulti temporaneo, in quanto il requisito della temporaneità è fondamentale e coerente con la figura giuridica dello stesso istituto,
3. va valutato l'interesse del datore di lavoro che può essere individuato in una migliore organizzazione del lavoro nell'ambito del gruppo societario;

CONSIDERATO che:

- ✓ con nota del 1/03/2017, prot. n. 11950, a firma del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità e del Titolare di P.O. - U.O. Partecipate, sulla base di circostanziati approfondimenti normativi e giurisprudenziali, si proponeva un iter procedurale consistente nei seguenti passaggi:
 - le società partecipate ASM Srl e Molfetta Multiservizi Spa sottoscrivono una dichiarazione congiunta da inviare al Comune socio, recante le caratteristiche del distacco in oggetto (temporaneità, profilo professionale richiesto, mansioni da affidare, rimborso, area produttiva alla quale sarà destinata l'unità lavorativa, vantaggio dettagliato dell'operazione in termini di sinergia organizzativa e risparmio della spesa: deve trattarsi di un beneficio organizzativo che crea un valore aggiunto nell'ambito della politica infra-gruppo),
 - il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale valuta la suddetta dichiarazione e qualora venga riscontrato l'interesse alla maggiore funzionalità del gruppo societario, nelle sue funzioni di socio pubblico, impartisce le conseguenti direttive alle società interessate,
 - le società concluderanno l'operazione con apposita intesa scritta, in conformità alle direttive comunali;
- ✓ con nota del 9/3/2017, prot. 13930, il Segretario Generale recepisce la succitata proposta operativa del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità e la trasmette agli Amministratori delle società partecipate interessate affinché si conformassero nel loro operato alle disposizioni ivi riportate;
- ✓ con nota a firma congiunta degli Amministratori unici delle società Molfetta Multiservizi Spa ed ASM srl del 19/04/2017, con numero di protocollo rispettivamente 146/2017 e 1792/2017, avente ad oggetto "Nota comune per informativa distacco del personale fra società partecipate ASM srl e Molfetta Multiservizi Spa", indirizzata al Commissario Straordinario nella sua qualità di socio unico di entrambe le società, si descriveva l'intesa fra le due società, entrambe totalmente partecipate dal comune di Molfetta, al fine di consentire il distacco temporaneo di una risorsa dipendente della Molfetta Multiservizi a beneficio della ASM srl, se ne dettagliavano i motivi ed i vantaggi, si allegava lo schema di Convenzione nel quale si indicava la durata della stessa e le modalità operative del "distacco" e se ne chiedeva parere autorizzativo;
- ✓ con nota del 4/05/2017, prot. 24724, del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità e del Titolare di P.O. - U.O. Partecipate, si riscontrava la presenza e la validità degli elementi individuati come fondamentali per una corretta esecuzione della procedura tranne che il requisito della temporaneità, anch'esso fondamentale, che risultava non sufficientemente determinato e collegato ad eventi non direttamente attinenti al distacco stesso e, pertanto, in virtù di ciò, si invitava a meglio specificare detto aspetto;
- ✓ con nuova nota a firma congiunta degli Amministratori unici delle società Molfetta Multiservizi Spa ed ASM srl del 18/05/2017, con numero di protocollo rispettivamente 187/2017 e 2292/2017, avente ad oggetto "Rif. Vs. nota prot. 24724 del 04/05/2017. Precisazioni distacco del personale fra società partecipate ASM srl e Molfetta Multiservizi SpA", si specificava che la durata del "distacco" è di un anno a far data dall'1/06/2017 fino al 31/05/2018 e che tale operazione potrà essere rinnovata qualora se ne ravvisi la necessità da entrambe le parti;



- ✓ con nota del 25/05/2017, prot. 29759, del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità F.F. e del Titolare di P.O. - U.O. Partecipate, si riscontrava la rimozione del vizio dell'indeterminatezza della componente temporale e si invitava alla rimodulazione della definizione dell'eventuale rinnovo del rapporto stabilendo nella convenzione che esso abbia luogo a suo tempo in subordine a un'analisi dello stato di completamento del progetto, da cui risulti l'opportunità di proseguire con il distacco di personale;
- ✓ con nuova nota a firma congiunta degli Amministratori unici delle società Molfetta Multiservizi Spa ed ASM srl dell'8/06/2017, con numero di protocollo rispettivamente 217/2017 e 2653/2017, avente ad oggetto "Rif. Vs. nota prot. 29759 del 25/05/2017. Ulteriori precisazioni distacco del personale fra società partecipate ASM srl e Molfetta Multiservizi SpA", si specifica che la durata del "distacco" è di un anno a far data dal 19/06/2017 fino al 18/06/2018 e che al termine del quale sarà effettuata un'analisi dello stato di completamento del progetto modificando in tal senso la convenzione da stipularsi tra le società;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti legittimanti il distacco dell'unità di personale tra le società partecipate dall'Ente, nonché – nel caso di specie – riconosciute e recepite le ragioni organizzative che giustificano tale distacco di lavoratore da una partecipata all'altra;

RITENUTO dover impartire direttive in merito;

ATTESA la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 e smi,
- il D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico Società Partecipate
- il D.Lgs. n. 279/2003 e smi;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate:

1. **di prendere atto** della nota a firma congiunta degli Amministratori unici delle società Molfetta Multiservizi Spa ed ASM srl del 19/04/2017, con numero di protocollo rispettivamente 146/2017 e 1792/2017, nella quale si descrive l'intesa fra le due società, entrambe totalmente partecipate dal comune di Molfetta, al fine di consentire il distacco temporaneo di una risorsa dipendente della Molfetta Multiservizi SpA a beneficio della ASM srl, e se ne dettagliano i motivi ed i vantaggi, con allegato lo schema di Convenzione nel quale si indica la durata della stessa e le modalità operative del "distacco" e se ne chiede parere autorizzativo;
2. **di dare atto** che sussistono i presupposti legittimanti il distacco dell'unità di personale tra le società partecipate dall'Ente, riconoscendo e recependo le ragioni organizzative che giustificano tale distacco di lavoratore da una partecipata all'altra;
3. **di impartire** le seguenti direttive in merito:
 - a. il distacco dell'unità di personale dalla Società Multiservizi SpA alla Società ASM srl deve avere durata di anni uno e precisamente per il periodo dal 19/06/2017 al 18/06/2018,
 - b. l'eventuale rinnovo del rapporto abbia luogo a suo tempo in subordine a un'analisi dello stato di completamento del progetto, da cui risulti l'opportunità di proseguire con il distacco



- di personale, fermo restando le intese degli amministratori delle due società partecipate e fatto salvo ogni diverso avviso dell'amministrazione comunale,
- c. i rapporti disciplinanti il distacco siano regolati come da schema di convenzione allegata al presente atto e fatta pervenire dalle società con nota prot. n. 217/2017 e 2653/2017.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Data 16/06/2017

Il Dirigente del II Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità F.F.
Dott.ssa Irene DI MAURO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimento conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mauro PASSEROTTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO



CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE

Tra la società "Molfetta Multiservizi spa", con sede legale in Molfetta alla Via Carnicella – Pal. Comunale, e con sede operativa in Molfetta alla Zona Industriale sn, C.F. e P. Iva 05007270720, rappresentata nel presente atto dal dottor _____, nella sua qualità di legale rappresentante, che qui di seguito per brevità sarà denominata "distaccante", da una parte

e

La società "Azienda Servizi Municipalizzati srl", con sede legale ed operativa in Molfetta alla Via Oleifici dell'Italia Meridionale Z.A. Lotto C, C.F. e P. Iva 05396790726, rappresentata nel presente atto dal dottor _____, nella qualità di legale rappresentante, che qui di seguito, per brevità, sarà denominata "distaccatario" dall'altra.

premesso che,

- le due società hanno un comune interesse economico in quanto entrambe Società partecipate al 100% dal Comune di Molfetta;
- la società distaccataria ha la necessità di integrare la copertura di organico nel settore tecnico - amministrativo, in quanto nel mese di febbraio u.s. vi è stata l'immissione in quiescenza di una unità adibita a tale settore e non può assolvere alla necessaria sostituzione, non avendo, ad oggi, l'Ente Comunale deliberato le direttive in materia di personale;
- la società distaccante dispone di una unità di V° livello, già innestata nell'ambito della gestione tecnico-amministrativa, per la quale vi è la necessità di una formazione specifica in materia di rapporti amministrativi e contabili;
- la società distaccataria ha chiesto alla società distaccante la disponibilità di n. 1 unità lavorativa, a tempo pieno, per la temporanea copertura della suddetta mansione, a far data dal 19/06/2017 e sino al 18/06/2018;
- al termine del suddetto periodo, sarà effettuata un'analisi dello stato di completamento del progetto e, ove si ritenesse necessario un ulteriore periodo di distacco, lo stesso sarà oggetto di nuova richiesta autorizzativa da sottoporre al Comune di Molfetta;
- la società distaccante, sulla base art. 30 comma 1 del Decreto attuativo della Legge 30/2003, si è resa disponibile al distacco del personale richiesto per il periodo di tempo sopra indicato;

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le sottoscritte si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) le premesse sono parte integrante della presente scrittura;
- 2) la società distaccante si impegna al distacco di n. 1 unità lavorativa nella persona della sig.ra _____
- 3) il lavoratore distaccato resta dipendente della società "distaccante" e ogni potere sul lavoratore stesso rimane ad esclusiva discrezione della stessa, salvo eventuali deleghe attribuite espressamente alla società distaccataria;
- 4) ogni reclamo relativo al rapporto di lavoro rimane di esclusiva competenza della Società distaccante;



- 5) alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti del lavoratore distaccato, affinché le prestazioni dello stesso possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva;
- 6) il lavoratore di cui al precedente punto presterà la propria opera presso la sede operativa della società distaccataria, utilizzando le attrezzature messi a sua disposizione dalla società medesima;
- 7) la durata del distacco avrà carattere temporaneo per il periodo indicato in premessa;
- 8) la società distaccante si impegna a far osservare al lavoratore distaccato l'obbligo di fedeltà e di diligenza nei confronti della società distaccataria, impegnandosi all'esercizio del potere disciplinare in ogni occasione se ne ravvisi la necessità;
- 9) la società distaccataria si impegna ad informare la società distaccante di ogni comportamento che possa configurare violazione degli obblighi del lavoratore nei confronti del distaccante e/o distaccatario.
- 10) la società distaccante si riserva la possibilità di cessare il distacco in qualunque momento se ne verifichi la necessità al fine di sopperire alle proprie esigenze di lavoro;
- 11) la società distaccataria si impegna ad adibire il lavoratore distaccato in qualifiche non superiori e/o inferiori a quelle ricoperte presso la società distaccante;
- 12) la società distaccataria si impegna a non utilizzare il lavoratore distaccato in cantiere che disti più di 50 km dall'attuale sede lavorativa del personale oggetto del distacco;
- 13) la società distaccataria si impegna a tenere costantemente informata la società distaccante di eventuali infortuni o malattie professionali e non, che dovessero accadere al lavoratore distaccato, rendendosi parte diligente nella trasmissione alla società distaccante di ogni documento pervenuto al fine degli adempimenti in materia di infortuni e salute del luoghi di lavoro. La società distaccataria si impegna inoltre in caso di infortunio sul lavoro ad accompagnare il lavoratore presso il più vicino pronto soccorso a propria cura e spese;
- 14) alla fine di ogni mese solare, la società distaccataria si impegna alla trasmissione delle presenze mensili, relative alla sig.ra _____, al fine di consentire, alla società distaccante, l'elaborazione della retribuzione mensile;
- 15) la società distaccante si impegna al totale rimborso degli emolumenti (retribuzioni mensili, mensilità supplementari, TFR, etc.) nonché di ogni contributo previdenziale ed assicurativo, spettanti alla lavoratrice distaccata durante il periodo di distacco, e dichiara che alla stessa è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore "Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi";
- 16) la società distaccataria si impegna alla corresponsione dei suddetti emolumenti/oneri, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, previo presentazione del prospetto contabile riepilogativo dei costi, da parte della società distaccante;
- 17) le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- 18) per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge in materia di distacco di personale.

Letto, approvato e sottoscritto

Molfetta, _____

"Molfetta Multiservizi spa"
Amministratore unico
Dr. Giordano Albanese

"Azienda Servizi Municipalizzati srl"
Amministratore Unico
Arch. Nicola Massimo



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 16/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 19 GIU. 2017 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità